

**Norme in materia di risorse forestali.**

**Art. 18**

*(Misure per favorire la biodiversità)*

**1.** La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.

(1)

**2.** Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.

(2)

**3.** Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

**2** Comma 2 sostituito da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014